

Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 8-5064

Art. 63 L.R. n. 22/2009 e art. 11, comma 8 bis, D.L. N. 35/2013. Schema di Convenzione per assistenza e tutela legale Enti di Gestione Sacri Monti a titolo gratuito.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la L.R. n. 22/2009 all'art. 63 prevede che, ai fini precipui del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali;

visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. 64/2013 prevede che *“ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli Enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime”*;

la precitata norma regionale subordina tale attività all'approvazione di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari;

preso atto della nota dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti prot. 841 del 17/3/2022 con la quale si chiede che l'Avvocatura regionale possa assumere gratuitamente il patrocinio dell'Ente medesimo;

dato atto della nota del 22/03/2022 prot. n. 2081 della Direzione regionale Cultura e Commercio con la quale si insta affinché il suindicato art. 11 comma 8 bis DL n. 35/2013 trovi applicazione a favore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

ritenuto opportuno, al fine di garantire il miglior raccordo tra l'autonomia funzionale ed organizzativa degli Enti strumentali della Regione e la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento in capo alla Regione Piemonte, in una logica di contenimento della spesa pubblica, approvare lo schema di convenzione con l'ente di Gestione dei Sacri Monti avente ad oggetto l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio e di consulenza, da parte dell'Avvocatura a favore dell'Ente suindicato con durata biennale rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo recesso.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

L Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, in via di prima applicazione lo schema tipo di Convenzione allegato alla presente delibera al fine di implementare l'attività dell'Avvocatura regionale in favore della Direzione regionale Cultura e Commercio e per esso dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013;

- di autorizzare il Direttore della Giunta Regionale alla firma della Convenzione con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, con durata biennale rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo recesso che deve essere comunicato via pec entro 3 mesi al fine di accertarne il rinnovo espresso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

BOZZA

CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione della Giunta Regionale, rappresentata dal suo Direttore pro-tempore, dott. Paolo Frascisco [REDACTED] nato a Torino il 24.03.1958 e residente [REDACTED], domiciliato ai fini di cui alla presente convenzione presso la sede di Piazza Castello n. 165, 10122 Torino

E

L'Ente di Gestione dei Sacri Monti (C.F. 00971620067) con sede a Sacro Monte di Crea, Cascina Valperone 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL), rappresentato dal Presidente pro-tempore Dr.ssa Francesca Giordano (C.F. [REDACTED]) nata a Novara 26/12/1967 e residente a [REDACTED]

Vista la D.G.R. n.

Si conviene e si stipula quanto segue:

premesse che

- La L.R. n. 22/2009 disciplina all'art. 63 la possibilità per gli Enti strumentali della Regione Piemonte, sprovvisti di uffici legali, di avvalersi per la tutela dei propri interessi, intrinseci a quelli della Regione Piemonte, di cui costituiscono braccio operativo in relazione all'esercizio delle competenze a ciascuno di essi assegnate dal legislatore regionale; visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 il quale prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";

- Al fine di garantire il migliore raccordo tra l'autonomia funzionale ed organizzativa dei predetti Enti e la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento in capo alla Regione Piemonte, in una logica di contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità di dar corso alle predette previsioni normative;

quanto sopra premesso, le parti, come specificate e rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 (oggetto)

La Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte si impegna a prestare, attraverso il Settore Avvocatura, attività di consulenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio in favore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

Art. 2 (limiti)

L'attività di cui all'art. 1 non può estendersi a compiti di amministrazione attiva, è subordinata all'insussistenza di conflitti di interesse tra gli Enti contraenti e, per quanto riguarda la consulenza legale, è esclusivamente rivolta a prevenire il contenzioso.

Art. 3 (condizioni)

L'avvalimento di cui alle premesse opera ex lege in favore dell'Ente sprovvisto di ufficio legale ovvero in caso di sussistenza dell'ufficio legale esclusivamente in ordine alle competenze non esercitate dal medesimo per sovraccarico di lavoro e relativamente ai procedimenti gestiti dall'Ente strumentale su affidamento della Regione.

Art. 4 (durata)

La presente convenzione, subordinata alle condizioni di cui al punto 3, ha durata biennale rinnovabile automaticamente di anno in anno, salvo recesso che deve essere comunicato via pec almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 5 (verifica dell'Avvocatura)

Il Settore Avvocatura si riserva l'accettazione di ogni incarico dopo aver attentamente verificatane la compatibilità con i carichi di lavoro in corso.

Art. 6 (compensi)

Le spese legali liquidate nelle cause assegnate all'Avvocatura in nome e per conto dell'Ente strumentale vengono ripartite tra i legali interni del Settore Avvocatura fino ai limiti di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, li

Le parti

Dr. Paolo Frascisco

Dr.ssa Francesca Giordano
